Art. 1 - Norme comuni

Il presente regolamento disciplina la frequenza obbligatoria degli allievi alle discipline Musicali di assieme previsti dalla normative e dai programmi di studio e d'esame dei Corsi ordinamentali.

Oltre a quanto definito dai successivi articoli, specifici per ogni singola disciplina, le eventuali assenze non possono superare il 20% delle lezioni previste dal calendario accademico.

Qualora le assenze superino la suddetta percentuale lo studente dovrà colmare in tutto o in parte il debito di frequenza nel o negli anni accademici successivi con provvedimento del Direttore sentito il parere del Docente interessato e del Consiglio Accademico.

La frequenza alle discipline musicali di assieme costituisce un inderogabile obbligo formativo per ogni allievo in quanto tali materie fanno parte, per legge, del curriculum scolastico dei corsi ordinamentali.

E' consentita altresì la libera frequenza degli studenti a tutte le discipline di cui al presente regolamento, previo accordo con i relativi docenti; tale frequenza comunque non potrà essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi richiesti.

Art. 2 - Corso di Esercitazioni orchestrali - durata annuale 100 ore

1. La frequenza è prevista per tutti gli allievi delle scuole di strumenti ad arco, a fiato, arpa e percussioni, ed è disciplinata come di seguito indicato:

Scuole di Strumenti ad arco

Violino, Viola e Violoncello	frequenza	obbligatoria	dal	6°	anno	del	corso
	principale f	ino al diploma					
Contrabbasso	frequenza	obbligatoria	dal	5°	anno	del	corso
	principale fino al diploma						

Scuole di strumenti a fiato

Leani	frequenza	obbligatoria	dal 59	anno	del corso

principale fino al diploma

Ottoni frequenza obbligatoria dal 4º anno del corso

principale fino al diploma

Scuola di Arpa è richiesta la frequenza in caso di necessità, in base

alla programmazione artistica dell'Istituto, dal 7°

anno del corso principale fino al diploma

Scuola di Strumenti a percussione

frequenza obbligatoria degli allievi frequentanti il periodo superiore.

In presenza di un numero di allievi superiore alle necessità connesse con la programmazione artistica dell'Istituto, gli stessi effettueranno una frequenza alternata. Gli allievi che non frequenteranno le esercitazioni orchestrali sono tenuti a frequentare, nel corrispondente periodo, le esercitazioni corali.

- 2. L'allievo che ripete un anno del corso principale è tenuto a frequentare regolarmente le Esercitazioni orchestrali per l'intero anno. In caso di ripetizione dell'anno del diploma, l'allievo è tenuto a partecipare alle produzioni, frequentando tutte le prove previste per la preparazione del programma di esecuzione.
- 3. L'allievo è tenuto alla frequenza del corso in base al calendario delle lezioni previste. La presenza alle lezioni sarà registrata dal docente su apposito registro, al fine del riconoscimento, al termine dell'anno accademico, dell'obbligo di frequenza assolto.

Art. 3 - Corso di Esercitazioni corali - durata annuale 90 ore

 La frequenza è prevista per gli allievi di tutte le scuole (strumentali e compositive), ed è disciplinata come di seguito indicato:

Scuole di Pianoforte, Chitarra, Organo, Composizione, Musica Corale e direzione di coro

frequenza obbligatoria dopo il conseguimento della licenza di teoria e solfeggio e fino al conseguimento del compimento medio

Scuole di Arpa e

Strumenti a percussione frequenza obbligatoria dopo il conseguimento della

licenza di teoria e solfeggio e fino al conseguimento

del compimento inferiore

Scuole di Strumenti ad arco

Violino, Viola e Violoncello frequenza obbligatoria dal conseguimento della

Licenza di Teoria e Solfeggio fino al 5° anno del corso

principale

Contrabbasso frequenza obbligatoria dal conseguimento della

Licenza di Teoria e Solfeggio fino al 4º anno del corso

principale

Scuole di Strumenti a fiato

legni frequenza obbligatoria dal conseguimento della

Licenza di Teoria e Solfeggio fino al 4º anno del corso

principale

ottoni frequenza obbligatoria dal conseguimento della

Licenza di Teoria e Solfeggio fino al 3º anno del corso

principale

Scuola di Canto frequenza obbligatoria durante il 3°, 4° e 5° anno del

corso principale

2. Nel periodo superiore la frequenza è obbligatoria per le produzioni (con relative prove) ed eventuale recupero dei periodi non frequentati nei percorso precedente.

3. L'allievo è tenuto alla frequenza del corso in base al calendario delle lezioni previste. La presenza alle lezioni sarà registrata dal docente su apposito registro, al fine del riconoscimento, al termine dell'anno accademico, dell'obbligo di frequenza assolto.

Art. 4 - Corso di Musica da camera - durata annuale 40 ore

1. La frequenza è prevista per tutti gli allievi delle scuole strumentali ed è disciplinata come di sequito indicato:

Scuole di Chitarra, Arpa, Pianoforte, Canto

frequenza obbligatoria di due anni nel periodo superiore del corso principale; è facoltà dell'allievo anticipare un anno di frequenza nel periodo medio, previa apposita richiesta.

La frequenza sarà svolta per l'intero anno accademico, in base alla programmazione delle lezioni da parte del relativo docente.

Scuola di Strumenti a percussione

frequenza obbligatoria in base alle necessità di programmazione artistica,a cura del relativo docente.

Scuole di Strumenti ad arco e a fiato

frequenza obbligatoria di un anno nel periodo superiore per un minimo di n. 30 ore

2. La presenza alle lezioni sarà registrata dal docente su apposito registro, al fine del riconoscimento, al termine dell'anno accademico, dell'obbligo di frequenza assolto.

Art. 5 - Corso di Assieme fiati - durata annuale 50 ore

- La frequenza è prevista per tutti gli allievi delle scuole di strumento a fiato, frequentanti il periodo superiore di studi.
- 2. E' ammessa la frequenza libera degli allievi frequentanti il periodo inferiore, ma la stessa non potrà in alcun modo sostituirsi all'obbligo di frequenza richiesto durante il periodo superiore.
- 3. Gli allievi frequenteranno il corso in base alla calendarizzazione delle lezioni del docente, ed alle relative formazioni musicali.
- 4. La frequenza si svolgerà in base al calendario delle lezioni previste. La presenza alle lezioni sarà registrata dal docente su apposito registro, al fine del riconoscimento, al termine dell'anno accademico, dell'obbligo di frequenza assolto.

Art. 6 - Corso di Assieme Archi e Quartetto - durata annuale 50 ore

- 1. La frequenza è prevista per tutti gli allievi delle scuole di Violino, Viola e Violoncello, frequentanti il periodo superiore di studi.
- 2. E' ammessa la frequenza libera degli allievi frequentanti il periodo medio, ma la stessa non potrà in alcun modo sostituirsi all'obbligo di frequenza richiesto durante il periodo superiore.
- Gli allievi frequenteranno il corso in base alla calendarizzazione delle lezioni del docente, ed alle relative formazioni musicali.
- 4. La frequenza si svolgerà in base al calendario delle lezioni previste. La presenza alle lezioni sarà registrata dal docente su apposito registro, al fine dell'ammissione, al termine dell'anno accademico, al relativo esame.

Art. 7 - Norme disciplinari

- Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per tutte le discipline su indicate, rientrando le stesse nel percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo finale di studio, non potranno sostenere gli esami di compimento o diploma al termine dei relativi periodi.
- 2. Il Consiglio Accademico potrà valutare particolari situazioni relative all'assolvimento dell'obbligo di frequenza, previa presentazione di documentazione giustificativa da parte dell'allievo, e acquisizione di parere del docente del corso e del docente dello strumento principale.
- 3. Gli impegni personali degli allievi non possono in alcun modo costituire idonea giustificazione per l'assenza alle lezioni delle suddette discipline. Analogamente gli allievi che svolgono attività artistica all'esterno dell'Istituto dovranno richiedere la prevista autorizzazione che non potrà essere concessa in occasione di produzioni o manifestazioni artistiche programmate dal Conservatorio.

Art. 8. Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento è stato redatto dal Consiglio Accademico, nelle more dell'approvazione del Regolamento generale di Istituto.
- La sua entrata in vigore è contestuale alla data di pubblicazione all'Albo dell' Istituto.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI Conservatorio di Musica "G. F. Ghedini" di Cuneo

ALLE MATERIE D'ASSIEME DEI CORSI ORDINAMENTALI

- approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 gennaio 2009
- emanato con Decreto Direttoriale prot. n. 490/E5 del 4 febbraio 2009
- modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 9 settembre 2009